

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTAZIONE E POLITICHE FAUNISTICO  
VENATORIE – SDA AP/FM

Oggetto: L.r. n. 6/2005 - D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34. – D.G.R. n. 43 del 31/01/2022 – D.D.S. n. 12/IFO del 22/02/2022 - Aggiornamento Albo regionale delle imprese forestali.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

- di approvare l'allegato A), parte integrante del presente atto, nel quale sono individuate le imprese iscritte all'Albo regionale delle imprese forestali, articolato in Sezioni;
- di notificare, il presente atto alle imprese che sono state sospese ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- di trasmettere il presente atto alle Unioni montane della Regione Marche;
- di dare atto che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico della Regione;
- di pubblicare il presente atto nel sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it), ai sensi della D.G.R. n. 573/2016, in forma integrale nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale ai sensi della D.G.R. n. 1158/2017 e nel Portale regionale dedicato alla forestazione alla voce Albo Imprese <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Foreste#Albo-Imprese>.
- di pubblicare il presente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche;

Contro il provvedimento in oggetto, ai sensi del comma 4, art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i., può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del presente atto, oppure, in alternativa, entro 120 giorni può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

*Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i..*

Il dirigente  
(*Giuseppe Serafini*)

Documento informatico firmato digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### *Normativa ed atti di riferimento*

- L.R. 23 febbraio 2005 n. 6 “Legge forestale regionale”;
- D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;
- D.G.R. n. 43 del 31 gennaio 2022 “L.r. n. 6/2005, art. 9. D. lgs. n. 34/2018, art. 10, commi 8 e 9. Adeguamento alle disposizioni emanate con D.M. n. 4470 del 29/04/2020 ed approvazione dei “Criteri requisiti e modalità di iscrizione all’Albo regionale delle imprese forestali. Revoca della D.G.R. n. 736/2019.”;
- D.D.S. n. 12/IFO del 22/02/2022 “L.r. n. 6/2005 - D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34. – D.G.R. n. 43 del 31 gennaio 2022 concernente l’iscrizione all’Albo regionale delle imprese forestali. - Nomina della Commissione tecnica interna di valutazione. Approvazione della modulistica.”;
- D.D.S. n. 60 del 29/06/2022 “L.r. n. 6/2005 - D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34. – D.G.R. n. 43 del 31/01/2022 – D.D.S. n. 12/IFO del 22/02/2022 – Istituzione del nuovo Albo regionale delle imprese forestali.”.

### *Motivazione*

La legge regionale n. 6/2005, prevede all’articolo 9, comma 1, che la struttura regionale competente in materia forestale istituisca l’Albo regionale delle imprese che operano nel settore forestale. Il comma 3 dell’articolo 9 della citata L.R. 6/2005 prevede che la Giunta regionale stabilisca le modalità ed i requisiti per l’iscrizione delle imprese all’Albo, per la loro cancellazione e per l’aggiornamento dell’Albo medesimo.

Con il Decreto legislativo n. 34 del 3 aprile 2018 è stato approvato il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali che prevede all’art. 10, comma 2, l’istituzione di “elenchi o albi delle imprese che eseguono lavori e forniscono servizi nei settori di cui al comma 1, articolati per categorie o sezioni”. Il citato Decreto legislativo n. 34/2018 prevede al comma 8, lettere a) e b), dell’art. 10 di approvare i criteri minimi nazionali per l’iscrizione agli elenchi/albi regionali ed i criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali con decreti attuativi ministeriali. Con D.M. n. 4470 del 29/04/2020, il Mipaaf ha adottato i suddetti criteri minimi nazionali, dopo l’intesa sancita in Conferenza Stato, Regioni e Province autonome. Il comma 9 dell’art. 10 del D.lgs. n. 34/2018 stabilisce che le regioni si adeguino alle disposizioni emanate ai sensi del comma 8.

Con D.G.R. n. 43 del 31 gennaio 2022 è stato approvato l’adeguamento ai criteri minimi nazionali di cui al D.M. 4470/2020, inserendo, in particolare, rispetto ai precedenti criteri adottati con D.G.R. n. 736/2019, il requisito del possesso da parte del titolare o, in subordine, di un dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno di un attestato di qualifica pertinente in materia di lavori forestali.

Con decreto dirigenziale n. 12 del 22/02/2022 è stata approvata la modulistica di iscrizione per ogni Sezione dell’Albo e di variazione/mantenimento dei requisiti per agevolare le imprese che intendono iscriversi all’Albo suddetto.



Con D.D.S. n. 60 del 29/06/2022 è stato istituito il nuovo Albo delle imprese forestali.

Per l'iscrizione alle diverse Sezioni dell'Albo regionale delle imprese forestali l'Allegato 1 alla D.G.R. n. 43 del 31/01/2022 recante i "Criteri, requisiti e modalità di iscrizione all'Albo regionale delle imprese forestali" prevede, alla lettera i) del comma 1 dell'art. 4 (Requisiti per l'iscrizione all'Albo), che l'Impresa debba avere il titolare o, in subordine, almeno un addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, in possesso dell'attestato di qualifica di "Operatore forestale" o di "Operatore in ingegneria naturalistica" di cui alla D.G.R. n. 559/2019 o di "Istruttore forestale di abbattimento ed allestimento" come individuato nel progetto nazionale For.Italy. Sono equiparate le corrispondenti competenze e qualificazioni ottenute in altre Regioni afferenti al Quadro nazionale delle qualificazioni regionali contenute nel "Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali" a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e ai sensi e per gli effetti del decreto interministeriale del 30 giugno 2015, conformi al D.M. n. 4472/2020 ed al Progetto For.Italy.

L'art.10 della suddetto Allegato 1 prevede una norma transitoria, e al comma 2 stabilisce che fino alla data del 31 dicembre 2022, il possesso del requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), si intende assolto con l'attestazione dell'iscrizione del titolare o di un dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno ad un corso di formazione per la qualifica di "Operatore forestale" o di "Operatore in ingegneria naturalistica" di cui alla D.G.R. n. 559/2019, o di "Istruttore forestale di abbattimento ed allestimento" come individuato nel progetto nazionale For.Italy, o da attestati e certificazioni di frequenza di percorsi formativi in ambito forestale di durata superiore alle 80 ore, erogati da enti di formazione accreditati in capo al titolare o ad almeno un dipendente dell'impresa forestale.

Pertanto alla data del 31 dicembre 2022 è decaduta la possibilità di poter rimanere iscritti con la sola attestazione di iscrizione ad un corso o con attestati e certificazioni di frequenza a corsi di durata superiore alle 80 ore.

Ai sensi dell'art. 7 (Aggiornamento, sospensione e cancellazione dall'Albo) dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 43 del 31/01/2022, le Imprese devono comunicare la variazione dei requisiti posseduti al momento dell'iscrizione entro 3 mesi dall'avvenuta variazione.

Non essendo pervenuta nessuna comunicazione di variazione dei requisiti entro il 31 marzo 2023 è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di sospensione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, con PEC prot. ID n. 29429207 del 26/04/2023.

Le Imprese in indirizzo hanno avuto diritto a presentare osservazioni, eventualmente corredate di documenti, tramite PEC entro dieci giorni dal ricevimento di tale comunicazione. Decorso il termine indicato, dal momento che non ci sono state osservazioni, ha efficacia la sospensione che viene annotata a fianco delle imprese interessate direttamente nell'Allegato A).

Per tutto quanto sopra espresso è necessario procedere all'approvazione dell'Allegato A) che costituisce parte integrante del presente atto.

Contro il provvedimento in oggetto, ai sensi del comma 4, art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i., può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del presente atto, oppure, in alternativa, entro 120 giorni può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Si attesta che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico della Regione.



*Esito dell'istruttoria*

Per quanto sopra esposto si propone quanto contenuto nel dispositivo.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ed attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e s.m..

La responsabile del procedimento  
(*Cristiana Ciarimboli*)

Documento informatico firmato digitalmente

**ALLEGATI**

Allegato A) "Albo regionale delle imprese forestali"

